

Regolamento per la selezione dei professionisti avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Edisu e/o di periti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 53 Dlgs 165/2001 smi, nonché art. 20 Dlgs 163/2006 smi

(approvato con deliberazione n. __/13 del 19/06/2013)

[Art. 1 - Costituzione e struttura](#)

[Art. 2 - Compiti e funzioni](#)

[Art. 3 - Rappresentanza in giudizio dell'Edisu](#)

[Art. 4 - Ricezione degli atti giudiziari](#)

[Art. 5 - Rapporti con gli Uffici e dovere di collaborazione](#)

[Art. 6 - Atti sottratti all'accesso](#)

[Art. 7- Documenti sottratti all'accesso](#)

[Art. 8 - Difesa in procedimenti che non richiedono supporto legale esterno](#)

[Art. 9- Conferimento di incarichi ad avvocati esterni](#)

[Art 10 - Nomina periti](#)

[Art. 11 - Costituzione di elenco avvocati esterni](#)

[Art. 12 - Requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco](#)

[Art. 13 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco](#)

[Art. 14 - Condizioni](#)

[Art. 15 - Registro web degli incarichi](#)

[Art. 16 - Cancellazione dall'Elenco](#)

[Art. 17 - Pubblicità](#)

[Art. 18 - Entrata in vigore](#)

Art. 1 - Costituzione e struttura

Il Presidente dell'Ente, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Ente secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2 - Compiti e funzioni

1 Il Presidente dell'Ente conferisce l'incarico al legale.

2. Fatti salvi i casi in cui è ammessa la difesa diretta senza assistenza legale come meglio precisato all'art. 9, l'Ufficio preposto all'istruttoria preliminare potrà essere affiancato da uno o più liberi professionisti.

3. La scelta del/dei professionisti legali avverrà a cura dell'Ufficio supporto giuridico, sulla base di elenchi predisposti ogni cinque anni di professionisti cui ricorrere per il caso di avvocati del libero Foro.

4. La scelta di esperti, dovrà essere giustificata da ragioni di necessità o opportunità ed essere esperita nei limiti e con le forme previsti dalla vigente legislazione. Ove si tratti di incarichi non giudiziali dovranno essere applicate tassativamente le disposizioni dell'art. 7, comma 6 del Dlgs 30/03/2001 n. 165 smi e il Regolamento interno per il conferimento di incarichi.

Art. 3 - Rappresentanza in giudizio dell'Edisu

1. La rappresentanza legale in giudizio dell'Edisu (procura ad litem) nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 spetta al Legale Rappresentante pro-tempore e Presidente dell'Edisu il quale, secondo quanto disciplinato dallo Statuto dell'Edisu sotto il profilo procedurale, conferisce il relativo mandato al legale incaricato.

Art. 4 - Ricezione degli atti giudiziari

Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Ufficio, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Edisu e al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la copia su supporto informatico dell'atto notificato contemporaneamente all'originale al Presidente e al Direttore, entro e non oltre due giorni lavorativi dall'avvenuta notifica.

L'ufficio protocollo competente a ricevere la notifica degli atti giudiziari dovrà provvedere alla trasmissione.

Art.5 - Rapporti con gli Uffici e doveri di collaborazione

1. L'Ufficio preposto all'istruttoria può chiedere agli uffici e/o Settori, tutti i chiarimenti, le notizie e i documenti ed eventuali supporti tecnici e professionali per l'adempimento dei

suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio e gli uffici/Settori competenti sono tenuti a fornirli in tempi utili.

Ogni articolazione della struttura dell'Ente, ogni singolo ufficio è tenuto a fornire tempestivamente all'Ufficio, e comunque entro i termini indicati da essa, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni lesivi degli interessi dell'Ente.

In difetto a fronte della inadempienza, il Direttore e/o i Dirigenti, per quanto di loro competenza, attuano i provvedimenti consequenziali obbligatori per legge.

Nelle ipotesi previste dall'art. 6 del Dlgs 01.09.2011 n° 150, dall'art. 417 bis del c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, il Direttore o il Dirigente del Settore interessato incarica personale appartenente alla struttura a coadiuvare l'Ufficio nei relativi giudizi.

Art. 6 - Atti sottratti all'Accesso

Ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di atti:

- pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

Art. 7 - Documenti sottratti all'Accesso

Ai sensi dell'articolo 24, quarto comma, della Legge 7.08.1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce e querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Art. 8 - Difesa in procedimenti che non richiedono supporto legale esterno

Riguarda tutti i procedimenti per i quali, per legge, non è richiesta difesa tecnica e pertanto esperibili direttamente dall'Ufficio supporto giuridico direttamente o con l'assistenza di un responsabile del Settore.

La difesa diretta è possibile ed auspicabile anche ai fini del contenimento della spesa pubblica e in applicazione del dettato normativo nei casi:

- opposizioni a sanzioni amministrative (già art. 23, comma 4 Legge 24/11/1981, n. 689 e ora art. 6, comma 9 Dlgs 01/09/2011 n. 150),

- contenzioso tributario in primo e secondo grado (art. 11 Dlgs 31/12/1992, n. 546),
- controversie pensionistiche dinanzi alla Corte dei Conti (art. 6, comma 4 legge 14/01/1994, n. 19),
- contenzioso sul diritto di accesso agli atti amministrativi (prima art. 25, comma 5 bis L. 241/0990 smi e ora art. 116, comma 3, c.p.a.),
- contenzioso del lavoro in primo grado (art. 417 bis cpc).

Con riferimento a questo specifico ultimo punto, l'Ufficio integra, dal momento della sua formalizzazione, l'ufficio per i procedimenti disciplinari di cui agli artt. 55 ss del Dlgs n. 165/2001.

Art. 9 - Conferimento di incarichi ad avvocati esterni

Il conferimento si intende in via quasi esclusiva riferito alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio dell'Edisu previa determinazione dirigenziale oltre alla deliberazione di autorizzazione a costituirsi di cui all'art. 3 del presente Regolamento e secondo le procedure di cui al Titolo II del presente Regolamento e relativi allegati; fatto salvo quanto disposto all'art. 1.

L'attività di consulenza potrà essere conferita, previa determinazione dirigenziale motivata, ad avvocati esterni in caso di questioni extragiudiziali o pre-contenziose di particolare complessità e specialità, quando ciò si renda indispensabile; fatto salvo quanto disposto all'art. 1.

Art. 10 – Nomina periti

Il Presidente e il Direttore possono nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Edisu, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Ente.

Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata professionalità ed esperienza che dovranno essere scelti a mezzo di nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dagli Atenei. Detta nomina dovrà essere autorizzata dal Presidente e l'incarico conferito nel rispetto della disciplina di cui all'art. 7, comma 6 del Dlgs 165/2001.

Art. 11 - Costituzione di elenco avvocati esterni

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito presso l'Ente apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le magistrature.

L'iscrizione a tale elenco, di validità quinquennale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati sulla base di un Avviso che viene periodicamente pubblicato sul sito.

La tenuta e il regolare aggiornamento dell'Albo sono demandati al responsabile dell'Ufficio supporto giuridico.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato,

alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di iscrizione all'Albo professionale e che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica Edisu;
- b) curriculum di studio, di incarichi assolti e delle attività svolte, con le indicazioni delle specializzazioni, riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense per la formazione professionale e delle pubblicazioni;
- e) dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento.

L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego è disposto dal Presidente.

Art. 12 - Requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco

Possono essere iscritti gli Avvocati singoli o associati o società che abbiano i seguenti requisiti minimi:

1. iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni;
2. trovarsi nelle condizioni di contrarre con la pubblica Edisu a norma di legge;
3. inesistenza di misure di prevenzione, di sicurezza e di procedimenti penali.

Art. 13 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

Il presidente individua il professionista accreditato cui affidare l'incarico, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 della L. 07/08/1990 n. 241 smi e art. 2 del Dlgs 12/04/2006 n. 163 smi, avviene sulla base dei sotto indicati criteri, nel seguente ordine di priorità:

- a) casi di evidente consequenzialità o connessione con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum inerenti la causa da affidare;
- e) comprovata esperienza, con esito positivo, di difesa di enti pubblici.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a

non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Edisu , per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Edisu nell'interesse di soggetti terzi, pubblici o privati, o che abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad altro incarico conferito dall'Edisu. Anche tali condizioni saranno oggetto di apposita dichiarazione rilasciata dal professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso in corso con Edisu e per i quali sia in corso il procedimento di cancellazione dall'Elenco.

Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto il profilo della necessità.

Art. 14 - Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

a) l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato ai sensi del c.p.c. ai fini dell'applicazione delle tariffe;

b) il riconoscimento degli onorari al professionista esterno determinato alla stregua di quanto previsto dell'art. 9 del D.L. decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 e dal successivo Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (GU 22/08/2012 n. 195). In ogni caso dovrà essere prevista una riduzione percentuale dell'importo dovuto a titolo di diritti ed onorari, sia nei casi di sentenza di soccombenza con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio;

e) la parte della parcella che eventualmente dovrà essere anticipata a titolo di acconto spese non potrà superare il 20% dell'importo totale, oltre le spese vive iniziali;

d) obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, ivi compresa la trasmissione dei relativi atti difensivi e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria.

Il contratto d'incarico dovrà essere formalizzato per iscritto.

Art. 15 - Registro web degli incarichi

Edisu provvederà a tenere il registro degli incarichi nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) Albo di appartenenza e di iscrizione;
- e) Oggetto dell'incarico;
- d) Estremi del provvedimento di incarico;
- e) Importo del compenso stabilito per l'incarico.

Art. 16 - Cancellazione dall'Elenco

Edisu dispone la cancellazione dall'elenco coloro che:

1. Abbiamo perso i requisiti per l'iscrizione;
2. Abbiamo senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
3. Siamo comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 17 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'Elenco l'Edisu pubblicherà un avviso sul proprio sito web.

L'Elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 18- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella sezione prevista in Amministrazione trasparente e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

NOTE:

Settore Patrimonio Contratti / Responsabile: Dott.ssa Anna Critelli

Approvazione: Deliberazione di CdA n. 35 del 23/12/2014

Scadenza 10/03/2014